

CONFERENZA SEMPLIFICATA O ASINCRONA

- AMM. PROCEDENTE COMUNICA IN VIA INFORMATICA INFO. TRA CUI L'OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE DA ASSUMERE, AD ALTRE AMM., CHE ENTRO UN DATO TERMINE DEVONO ESPRIMERE LA PROPRIA POSIZIONE

CONFERENZA SINCRONA O SINCRONA

- SI PRESENTI CONTESTUALMENTE, ANCHE IN VIA TELEMATICA, I RAPPRESENTANTI DELLE AMM. COINVOLTE

- SE RAPPRESENTANTE AMM. NN HA PARTECIPATO A RIUNIONI O SE NN HA ESPRESSO LA SUA POSIZIONE, O SE HA ESPRESSO DISSENSO NN MOTIVATO O RIFERITO A QUESTIONI IN OGGETTO DELLA CONFERENZA
→ SI CONSIDERA ASSENSO

- LA DETERMINAZIONE DELLA CONFERENZA VIENE ADOTTATA SULLA BASE DELLE POSIZIONI PREVIENTI ESPRESSE DALLE AMM. PARTECIPANTI A CONFERENZA TRAMITE I RISPETTIVI RAPPRESENTANTI

- AMM. PREPOSTE A TUTELA AMBIENTALE, PAESAGGISTICO - TERRITORIALE, BENI CULTURALI, TUTELA SALUTE E PUBBLICA INCOLUMITÀ PSN PROPORRE OPPOSIZIONE A PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI SE HANNO ESPRESSO DISSENSO INEGUIVOCO MOTIVATO PRIMA DI CONCLUSIONE LAVORI CONFERENZA

- SE MINISTRI RAGGIUNGE SOLUZIONE CONDIVISA DAVANTI A CONSIGLIO MINISTRI, QUEST'ULTIMO PUÒ ESERCITARE UN POTERE SOSTITUTIVO, ACCOGLIENDO PARZIALMENTE OPPOSIZIONE E MODIFICANDO DI CONSEGUENZA IL CONTENUTO DELLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE DELLA CONFERENZA

CASO IN CUI AMM. PROCEDENTE HA BISOGNO DI ASSENSO VINCOLANTE DI UN'ALTRA AMM.

- SE AMM. INTERPELLATA NN COMUNICA ENTRO 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO IL SUO ASSENSO, LO STESSO SI INTENDE ACQUISITO (SILENZIO ASSENSO ORIZZONTALE)

PRINCIPIO DI PREDETERMINAZIONE DELL'AZIONE AMM.

- ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE DV RISPETTARE ALCUNI PRINCIPI GENERALI (IMPARZIALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ, LOGICITÀ ~~OGGETTIVITÀ~~)

- BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, OGGETTIVITÀ

PRINCIPIO DI PREDETERMINAZIONE DELL'AZIONE AMM.

- OBBLIGO X AMM. DI PREFISSARE PARAMETRI DI VALUTAZIONE OGGETTIVI E VINCOLANTI PRIMA DI ASSUMERE DECISIONI DISCREZIONALI DI CARATTERE SELETTIVO

- A VOLTE SONO LE ALTRE AMM. A VOLTE È L'AMM. STESSA A STABILIRE DEI LIMITI ALLA E DEI CRITERI ALLA SUA AZIONE

L'USO DELLA TECNOLOGIA DIGITALE

- AMM. DV AGIRE SEMPRE MEDIANTE STRUMENTI INFORMATICI E CON TELEMATICI

- AFFIDARE PROCEDIMENTO A UN SOFTWARE, NEL QUALE VIENE IMMESSA UNA SERIE DI DATI COSÌ DA GIUNGERE, ATTRAVERSO AUTOMAZIONE PROCEDURA, A PROVVEDIMENTO FINITO

- UTILIZZO DI PROCEDURE INFORMATICHE DV SEMPRE ACCOMPAGNATO A PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO E DI TRASPARENZA

PRINCIPIO DI PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE

- PARTECIPANO A PROC. SONO SOLO DESTINATARI COMU D'AVVIO DEL PROCEDIMENTO, CHE FANNO INGRESSO NELLA FASE INTROITIVA (PARTECIPANTI NECESSARI) MA ANCHE ALTRI SOGGETTI CHE ENTRANO VOLONTARIAMENTE NELLA SUCCESSIVA FASE ISTRUTTORIA (PARTECIPANTI EVENTUALI).
- AMM. HA OBBLIGO DI COMU. A PARTI NECESSARIE L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO E LE ALTRE INFO UTILI X FAVORIRE PARTECIPAZIONE, PARTI EVENTUALI DUN ESR. DIVERGENTI E ASSUMERE TUTT. LE INFO NECESSARIE X PARTECIPARE A PROC.
- X INTERVENIRE 2 REQUISITI
 - TITOLARITÀ DI UN DETERMINATO INTERESSE GIURIDICAMENTE RILEVANTE
 - UN POTENZIALE DANNO ARRECCABILE A STO INTERESSE DA PROVVEDIMENTO FINALE
- PREScindere DA ADEMPIMENTO DEL RESPONSABILE VOLTO A ACQUISIRE DETERMINAZIONI DI AMM. DIVERSE DA QUELLA PROCEDENTE, I SOGGETTI PUBBLICI HANNO SEMPRE IL POTERE DOVERE DI INTERVENIRE NEL PROC. AMM. CHE COINVOLGE I LORO INTERESSI X RAPPRESENTARE ~~LE~~ ESTRE IL LORO INTERESSE.
- X PRIVATI, NN SI È VOLUTO IMPORRE AD AMM. UN OBBLIGO GENERALIZZATO DI COMU. DI AVVIO DEL PROC. CHE LA COSTRINGESSE AD ECCESSIVO AGGRAVIO.
- DI REGOLA INTERVENTO È AMMESSO FINO AD ADOZIONE PROVVEDIMENTO FINALE
 - TUTTAVIA SU PRINCIPIO DI ECONOMIA E DI BUON ANDAMENTO GIUSTIFICA IL MANCATO ESAME, DA VALUTARSI CASO X CASO E DA MOTIVARE, DI INTERVENTI GIURTI A RIDOSSO DELLA DECISIONE
- IN PROC. AMM. & GENERALI O PIANIFICATORI LA PARTECIPAZIONE È DI SOLITO RICONOSCIUTA IN MANIERA MOLTO AMPIA.
- CASI IN CUI È DATA LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE A CHIUNQUE, INDIPENDENTEMENTE DA TITOLARITÀ DI SPECIFICO INTERESSE GIURIDICO COINVOLTO NEL PROCEDIMENTO
- ART. 10-11 L. 241/1990 → FACOLTÀ PARTECIPANTI IN FASE ISTRUTTORIA
 - PRESENTAZIONE DI MEMORIE SCRITTE E DOCUMENTI, CHE AMM. HA OBBLIGO DI VALUTARE, SE PERTINENTI AD OGGETTO PROC., DANDONE ATTO IN MOTIVAZIONE PROVVEDIMENTO FINALE.
 - PRESA VISIONE ATTI PROC., SALVO ALCUNE LIMITAZIONI
 - STIPULA DI ACCORDI PROCEDIMENTALI O SOSTITUTIVI CON AMM.
- PARTICIPAZIONE È DI TIPO DOCUMENTALE, NON ORALE
 - L. 241/1990 NN HA INTRODOTTO FACOLTÀ X PARTECIPANTI DI ESR. ASCOLTATI IN CONTRADDITTORIO
 - TALE FACOLTÀ È PERÒ RICONOSCIUTA DA ALCUNE LEGGI DI SETTORE CHE DISCIPLINANO SPECIFICI PROCEDIMENTI CON MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DI TIPO QUASI GIUDIZIALE, + ANCHE DOVE AD ASSICURARE ADEGUATA RAPPRESENTAZIONE INTERESSI.
- IN PROC. A ISTANZA DI PARTE ART. 10 BIS HA INTRODOTTO ISTITUTO
 - COMUNI MOTIVI GSTATIVI AD ACCOGLIMENTO/SCARSA (PREAVVISO DI RIGETTO), CHE CONSENTE DI INSTAURARE CONTRADDITTORIO RAFFORZATO TRA AMM. E DESTINATARI PROV. FINALE.
 - PRIMA DI FORMALE ADOZIONE DI ATTO DI DIMISSIONE, RESP. PROC. (O L'AUTORITÀ COMPETENTE) HA OBBLIGO DI COMUNICARE A CHI HA PRESENTATO DOMANDA I MOTIVI IMPEDITIVI DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA STESSA.

↓
ENTRO 10 GIORNI DA RICEVIMENTO DI COMUNICAZIONE DI PREAVVISO DI RIGETTO,
LA QUALE DETERMINA LA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROC., IL PRIVATO HA LA
FACOLTÀ DI PRESENTARE X ISCRITTE OSSERVAZIONI.

→ LA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE DOVRÀ PRECISARE
LE RAGIONI DELL'EVENTUALE RIGETTO PURE DI STE OSSERVAZIONI.

→ ~~ESCLUSO~~ L'ISTITUTO HA PORTATA GENERALE X PROCEDIMENTI A INIZIATIVI DI PARTE,
ESSENDO ESPRESSAMENTE ESCLUSI IN SUO CAMPO DI APPLICAZIONE SOLO I
PROC. CONCORSUALI E IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE
SORTI A SEGUITO DI ISTANZA DI PARTE E GESTITI DA ENTI PREVIDENZIALI.

↓
È ILLEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO NN PRECEDUTO DALLA COMUNICAZIONE
ALL'ISTANTE DELLE MOTIVAZIONI OSTATIVE ALL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA.

→ AMM. HA OBBLIGO DI SPIEGARE IN MOTIVAZIONE DEL DINIEGO FINALE LE RAGIONI DELL'EVENTUALE
MANCATO ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI FATTE DA PRIVATO E HA POTERE DI INIACIARE NUOVE MOTIVAZIONI
DI DINIEGO SOLO SE ESSE SN CONSEGUENZA DELLE NUOVE OSSERVAZIONI.

→ UNA VOLTA ANNULLATO DA GIUD. AMM. IL DINIEGO, AMM. HA DIVIETO DI
REITERARE IL PROV. NEGATIVO ADDUCENDO X LA 1^a VOLTA MOTIVI OSTATIVI
CHE GIÀ EMERGEVANO DA ISTRUTTORIA A SEGUITO DELLA QUALE È STATO EMANATO IL
1° PROVVEDIMENTO POI ANNULLATO.

→ ALTRA FACOLTÀ RICONOSCIUTA A PARTECIPANTI PROC. È LA CONCLUSIONE DI ACCORDI CON
L'AMMINISTRAZIONE.

→ ACCORDI INTEGRATIVI: HANNO LO SCOPO DI DETERMINARE CONTENUTO DISCREZIONALE
PROV. E IN ELIMINANDO NECESSITÀ PROV., IL QUALE DOVRÀ POI RECEPIRE
QUANTO DISPOSTO NELL'ACCORDO STESSO.

→ ACCORDI SOSTITUTIVI: HANNO LO SCOPO DI SOSTITUIRE IL PROV. E SN. DEL
TUTTO ALTERNATIVI A QUEST'ULTIMO.

→ GLI ACCORDI SN CONCLUSI IN OGNI CASO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO
INTERESSE, OLTRE CHE SENZA PREIUDIZIO DEL DIRITTO DEI TERZI.

→ ACCORDI SN DA REDIGERE X ATTO SCRITTO A PENA DI NULLITÀ, SALVO CHE L. NN DISPONGA
DIVERSAMENTE.

→ SN SOTTOPOSTI A PRINCIPI CC IN MATERIA DI OBBLIGAZIONI E CONTRATTI, SOLO
SE COMPATIBILI CON ACCORDO E IN MANCANZA DI APPOSITA DISCIPLINA RIBBONISTICA.

→ STIPULA ACCORDI DV ESR PRECEDUTA DA DETERMINAZIONE ORGANO COMPETENTE X ADOZIONE
PROV. FINALE.

→ ACCORDI DV ESR MOTIVATI E SN SOGGETTI A MEDESIMI CONTROLLI PREVISTI X
PROV. SOSTITUTIVO.

→ LE CONTROVERSIE IN MATERIA SN RISERVATE A
GIURISDIZIONE ESCLUSIVA GIUD. AMM.

→ NEL CASO DI ACCORDO PUBBLICISTICO, C'È POTERE DI RECESSO UNILATERALE DELL'AMM., IN RAGIONE DI SOPRAVENUTI MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO.

↳ IL RECESSO PUÒ INTERVENIRE ANCHE DOPO CHE IL CONTRATTO HA AVUTO UN PRINCIPIO DI ESECUZIONE.

↳ ~~X AMM.~~ RECESSO AMM. NON COMPORTA ~~X AMM.~~ NESSUNA RESPONSABILITÀ RISARCITORIA, MA SOLO UN OBBLIGO DI INDENNIZZO DEL DANNO SUBITO DAL PRIVATO.

ACCORDI ORIZZONTALI

↳ CON QUESTI AMMINISTRAZIONI COORDINANO I RISPETTIVI AMBITI DI INTERVENTO SU OGGETTI DI INTERESSE COMUNE (COMUNI KE SI ACCORDANO X REALIZZARE SERVIZI DI TRASPORTO URBANO KE NESSUNO DI LORO SAREBBE IN GRADO DI SVOLGERE DA SGA).

↳ SI DA SOTTOSCRIVERE IN FORMA DIGITALE, PER LA LORO NULLITÀ.

ACCESSO AI DOCUMENTI

↳ CHI PARTECIPA A PROC. AMM. OVVERO È POSTO IN CONDIZIONE DI CONFERMARE O COMMENTARE OGNI ATTO RILEVANTE POSSEDUTO DA AMM.

↳ FACOLTÀ PROCEDIMENTALE RICONOSCIUTA AL PRIVATO

↳ ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA AMM.

↳ RICHIAMABILI IMPLICITAMENTE DA NORME COST. DIRETTAMENTE CONTEMPLATI A LIVELLO SOVRANazionale.

↳ DOCUMENTI ANCHE GRAFICI, FOTOGRAFICI, CINEMATOGRAFICI, INFORMATICI

↳ DIRITTO DI ACCESSO SI APPLICA SIA NEI CONFRONTI DI PA SIA DI SOGGETTI DI DIRITTO PRIVATO LIMITATAMENTE A LORO ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE.

TIPOLOGIE DI DOCUMENTI NON ACCESSIBILI

↳ CON SEGRETO DI STATO O ALTREMENTE SEGRETI

↳ IN ALCUNI PROC.

↳ DELEGA A GOV. DI PREVEDERE ULTERIORI CASI DI SOTTRAZIONE AD ACCESSO, X DIFESA, SICUREZZA ETC.

ACCESSO PARTECIPATIVO O PROCEDIMENTALE: RICONOSCIUTO A TUTTI QUELLI CHE PARTECIPANO A UN PROCEDIMENTO

ACCESSO DIFENSIVO O NON PROCEDIMENTALE: RICONOSCIUTO A TITOLARI DI INTERESSI GIURIDICAMENTE RILEVANTI KE HANNO INTERESSE DIRETTO CONCRETO E ATTUALE COLLEGATO A DOCUMENTO X CUI È CHIESTO ACCESSO, SENZA CHE SIA IN CORSO UN PROCEDIMENTO AMM.

↳ SE VENGONO IN RILIEVO DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI VIGE IL CRITERIO DELLA STRETTA INDISPENSABILITÀ: ACCESSO È CONSENTITO NEI LIMITI IN CUI SIA STRETTAMENTE INDISPENSABILE

PROCEDIMENTO DI ACCESSO

- PUÒ CONCLUDERSI CON PROV. DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA
- CON DINIEGO
- CON ATTO DI DIFFERIMENTO

→ RICHIESTA DI ACCESSO E DECISIONE AMM. VANNO SEMPRE MOTIVATI.

→ SE AMM. LASCIA DECORRERE INUTILMENTE 30 GIORNI DA RICHIESTA, QUEST'ULTIMA SI INTENDE RESPINTA (SILENZIO RIGETTA)

→ IN CASO DI DINIEGO, ESPRESSO O TACITO, O DI DIFFERIMENTO

→ POSSIBILITÀ DI TUTELA GIURISDIZIONALE ESPERIBILE DAVANTI A GIV. AMM.

→ TUTELA RIMEDIALE FORNITA DA DIFENSORE CIVICO COMPETENTE X AMBITO TERRITORIALE, O, NEI CONFRONTI DEGLI ATTI DELLE AMM. STATALI, DALLA COMMISSIONE X L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMM.

→ GIUDICE, SE ACCOGLIE IL RICORSO CONTRO L'ILLEGITTIMO DINIEGO DI ACCESSO, NN SI LIMITA AD ANNULLARE IL PROVVEDIMENTO CONTESTATO, MA ORDINA AD AMM. ESIBIZIONE DOCUMENTI RICHIESTI.

→ NORMATIVA ANTICORRUZIONE → ACCESSO CIVICO

RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO È SGANCIATA DA OGNI LEGITTIMAZIONE, NN

NECESSITA DI ALCUNA MOTIVAZIONE E DV ESR PRESENTATA A RESPONSABILE DI TRASPARENZA AMM. DEI CUI DOCUMENTI SI CHIEDE LA VISIONE.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE: RELATIVO A DATI E INFO CHE AMM. HANNO OBBLIGO DI PUBBLICARE, DI CUI CHIUNQUE PUÒ CHIEDERE L'ACCESSO IN CASO DI INADEMPIMENTO A TALE OBBLIGO.

GENERALIZZATO: CHIUNQUE PUÒ ESERCITARE INDIPENDENTEMENTE DA UN OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE IN CASO AD AMM.

→ DOCUMENTI ESCLUSI (ACCESSO RIFIUTATO X EVITARE PREGIUDIZIO DI INTERESSI PUBBLICI E PRIVATI RITENUTI PREMINENTI)

→ AMM. HA POTERE DI RESPINGERE RICHIESTE MANIFESTAMENTE ONEROSE O SPROPORZIONATE, VESSATORIE O PRETESTUOSE DETTATE DA SOLO INTENTO EMULATIVO.

FASE DECISORIA

→ PRINCIPIO DI DOVEROSITÀ: OBBLIGO DI PROMERERE

→ IN PROCEDIMENTO AVVIATO X DOMANDA PRIVATO, L'OBBLIGO DI PROMERERE SUSSISTE INDIPENDENTEMENTE DALLA FONDATEZZA DELL'ISTANZA DEL PRIVATO.

→ OBBLIGO DI PROMERERE ENTRO UN PRECISO TERMINI

→ SE NN C'È TERMINE SPECIFICO FISSATO DAI O REGOLAMENTO (CUI HA + DI 180 GIORNI), OGNI PROC. AMM. DV CONCLUDERSI ENTRO 30 GIORNI

→ PRIVATO DV CONOSCERE TERMINE, CONV. DI AVVIO PROC. O RICEVUTA RILASCIATA ALL'ATTO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INDICANO TERMINI.

→ SE AMM. NN PROVEDE ENTRO TERMINE, SI FORMA IL SILENZIO INADEMPIMENTO (O RIFIUTO), SALVO IPOTESI IN CUI LGSTORÈ ABBIÀ ATTRIBUITO A INERZIA SIGNIFICATO DI ACCOGLIMENTO O RIGETTO DELLA DOMANDA (SILENZIO ASSENSO E SILENZIO RIGETTO).

RIMEDI CONTRO SILENZIO INADEMPIMENTO

→ RIMEDI SOSTITUTIVI: DIRIGENTE O UFFICIO SOSTITUISCONO, DVN CONCLUDERE PROC. ENTRO TERMINE NN SUPERIORE A METÀ DI QUELLO ORIGINARIAMENTE PREVISTI DA LEGISLATORE. POTERE SOSTITUTIVO OPERA SIA D'UFFICIO, SIA SU RICHIESTA INTERESSATO E IL SUO ES. DETERMINA AVVIO PROC. DISCIPLINARE A CARICO DI SOGGETTO INADEMPENTE.

→ RIMEDI SANZIONATORI - DISCIPLINARI: VALUTAZIONE PERFORMANCE INDIVIDUE, RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE E AMMINISTRATIVE CONTABILI DIRIGENTE E FUNZIONARIO INADEMPENTE.

RIMEDI INDEMNITARI E RISARCITORI

→ PRESUPPONE PROVA DANNO INGUSTO, DI COMPORTAMENTO COLPOSO O DOLOSO AMM. E Nesso di CAUSALITÀ.

→ RISARCIBILITÀ SE PROV. FAVOREVOLE È STATO ADOTTATO, SENZA RITARDO, O AVREBBE DUT. ESS. ADOTTATO SIA IN CASO DI ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO NEGATIVO, TARDIVO SIA IN CASO DI INERZIA PROVVISORIA.

→ PRIVATO CHE LAMENTA RITARDO AMM. DV. RICHIEDERE INTERVENTI SOSTITUTIVI E PROPORRE TEMPESTIVAMENTE AZIONE SU SILENZIO E POI AZIONE DI OTTEMERANZA.

→ INDENNIZZO X MERO RITARDO, DA ESCLUDERE IN IPOTESI DI CONCORSI PUBBL. / PRESCINDE INVECE DA DIMOSTRAZIONE ELEMENTI COSTITUTIVI RESP. EXTRACONTRATTUALE (PROVA DANNO, COMPORTAM. DOLOSO O COLPOSO), ESSENDO SUFFICIENTE SUPERAMENTO TERMINE DI CONCLUSIONE PROC.

→ SOMME INDEMNIZZO SM DETRAITE DA EVENTUALE RISARCIMENTO.

TUTELA GIURISDIZIONALE IN FORMA SPECIFICA AVVERSO SILENZIO INADEMPIMENTO AMM.

→ ART. 31, 117 C.P.R.

→ CHIVUNQUE ABBIÀ INTERESSE PUÒ PROPORRE A GIU. AMM. AZIONE DI ACCERTAMENTO DI OBBLIGO AMM. DI PROVVEDERE, E SE AMM. DVN PROVVEDERE, PUÒ CHIEDERE A GIU. AMM. ANCHE DI PRONUNCIARSI SU FONDATEZZA PRETESA DEDOTTA IN GIUDIZIO INTORNO SE DEL CASO ALL'AMM. IL RILASCI DEL PROV. RICHIESTO.

→ TERMINE DI CONCLUSIONE PROC. NN PERENTORIO → PROTARSI PROC. OLTRE TERMINI PREDETERMINATI NN COMPOLTA DECADENZA DEL POTERE DI PROVVEDERE IN CAPO ALL'AMM, NÈ IL PROV. TARDIVAMENTE EMANATO PUÒ ESS. CONSIDERATO DI X SE ILLEGITTIMO.

→ CIÒ NN VALE X PROCEDIMENTI VOLTI AD EMANAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIERE.

→ MODULI DI ESERCIZIO SOLO EVENTUALE DEL POTERE DELL'AMM → ESALTANO PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ DEI PRIVATI

↓ SILENZIO ASSENSO
↓ SEGNALE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
↓ RENDONO SUPERFLUA EMISSIONE DI PROV. ABILITATIVO DELL'AMM
X LO SVOLGIMENTO DI TALI ATTIVITÀ DA PARTE DEL PRIVATO

→ NON SEMPRE IL PROC. AMM. SI CONCLUDE CON UN PROV. ESPRESSO.

↓ PUÒ TERMINARE CON SILENZIO SIGNIFICATIVO

↓ SILENZIO DINIEGO

↓ SILENZIO ASSENSO

↓ UTILITÀ INIZIATA A SOGGETTO CHE NE FA RICHIESTA ANCHE SENZA UN INTERVENTO POSITIVO DELL'AMM.

↓ NEI PROC. AD ISTANZA DI PARTE, IL SILENZIO DELL'AMM

EQUIVALE A UN PROV. DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA A MENO CHE LA MEDESIMA AMM. ENTRO IL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROC. COMUNICHI A INTERESSATO UN PROV. DI DINIEGO O CONVOCI UNA CONFERENZA DI SERVIZI.

↓ IL SILENZIO ASSENSO È IMPUGNABILE DA TERZI EVENTUALMENTE LESI E PUÒ ESSERE OGGETTO DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO E REVOCATO DA PARTE DI AMM.

↓ SILENZIO ASSENSO NON SOPPRIME POTERE DI AMM. DI PROVVEDERE; AMM. PUÒ INTERVENIRE IN AUTOTUTELA, SOSTISTENDONE I PRESUPPOSTI.

↓ L'AMM. È TENUTA, SU RICHIESTA DEL PRIVATO, A RILASCIARE IN VIA TELEMATICA

UN'ATTESTAZIONE CIRCA IL DECORSO DEI TERMINI DEL PROC., E PERTANTO

DELL'INTERVENTO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA. DECORSI INUTILMENTE 10 GIORNI DA RICHIESTA DI NASCO, ATTESTAZIONE AMM. È SOSTITUITA DA UN'AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRIVATO.

→ SILENZIO ASSENSO È ESCLUSO X I PROC. CHE COINVOLGONO INTERESSI SENSIBILI NON CHÉ NEI CASI IN CUI DISCIPLINA UE IMPEGNA ADOZIONE DI PROV. ESPRESSI E PER PROC. INDIVIDUATI CON DECRETI DEL PRES. DEL CONG., SU PROPOSTA DEL MINISTRO X FUNZIONE PUBBLICA, DI CONCERTO CON I MINISTRI COMPETENTI.

→ SEGNALE CERTIFICATA DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ (SCIA)

↓ OGNI AUTORIZZAZIONE, LICENZA, CONCESSIONE, PERMESSO IL CUI RILASCIO DIPENDE ESCLUSIVAMENTE DA ACCERTAMENTO PRESUPPOSTI, RICHIESTI DA LEGGE O DA ATTI AMM. A CONTENUTO GENERALE, E CHE NON SIA SUBORDINATO AD ALCUN ULTERIORE, È SOSTITUITO DA UNA SEGNALE CERTIFICATA PER L'INTERESSATO, CORRISPONDENTE A ATTESTAZIONI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI NECESSARIE.

↓ ATTIVITÀ OGGETTO DI SEGNALE CERTIFICATA PUÒ ESSERE INIZIATA DA DATA DI PRESENTAZIONE SEGNALE CERTIFICATA AD AMM. COMPETENTE.

→ LA PRESENZA DI INTERESSI SENSIBILI O NECESSITÀ DI PROVVEDIMENTO ESPRESSO RICHIESTO

DA NORMATIVA UE RENDE IL MECCANISMO INAPPLICABILE.

→ IN SCIA PERMISSIVO CONTROLLI PUBBLICISTICI, SOLO CHE ESSI NON AVVENGO NO + PREVENTIVAMENTE, MA AD ATTIVITÀ GIÀ INIZIATA: AD AMM. NON SPETTA AUTORIZZARE ATTIVITÀ, MA COMPETE SOLO EVENTUALMENTE VIETARNE PROSECUZIONE, SE RISULTA PREGIUDIZIOVA O INCOMPATIBILE CON DISCIPLINA VIGENTE.

→ AMM. HA 60 GIORNI X CONTROLLARE.

→ ~~ES~~ DIVIETO DI PROSECUZIONE ATTIVITÀ; RIDUZIONE EVENTUALI EFFETTI DANNOSI, DOMANDANDO CHE PRIMA A PRIVATO DI CONFORMARE A NORMATIVA VIGENTE ATTIVITÀ INIZIATA.

→ SCADUTO TERMINE X ES. POT. DI VERIFICA, AMM. PUÒ CHE ADOTTARE PROV. INIBITORI O RIPRISTINATORI.

→ TERZO PUÒ SOLLECITARE ES. VERIFICHE SPETTANTI AD AMM. E, IN CASO DI INERZIA, ESPERIRE DAVANTI A GIU. AMM. AZIONE AVVERSO IL SILENZIO. RICORSO DV ESR PRESENTATO IN TERMINE DI 60 GIORNI IN CUI AMM. DV SVOLGERE SUA ATTIVITÀ DI VIGILANZA.

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

41.241/1990

→ ASSOGGETTAMENTO DECISIONE A PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, LOGICITÀ, RAGIONEVOLEZZA, PROPORZIONALITÀ, CONGRUITÀ E RILEVANZA DI INTERESSI TERZI NON AGEVOLMENTE PREDETERMINABILI. GARANZIA RISPETTO DI STI PRINCIPI MEDIANTE SINDACATO DI LEGITTIMITÀ DEL GIU. AMM.

→ ART. 113 COST. → CONTRO ATTI P.A. SEMPRE AMMESSA TUTELA GIURISDIZIONALE DI DIRITTI E INTERESSI LEGITTIMI DAVANTI A ORGANI DI GIURISDIZIONE ORDINARIA O AMMINISTRATIVA.

→ C.P.A. → AZIONE DI ANNULLAMENTO PROV., FACOLTÀ DI RICORRERE CONTRO SILENZIO INADEMPIMENTO AMM. FACOLTÀ DI IMPUGNARE IMMEDIATAMENTE ATTI AMM. PRIMI DI VALORE PROV.

Prov. AMM. E ESPRESSIONE DI AUTORITÀ E ESPRESSIONE DI GARANZIA

→ GARANZIA CM REALIZZAZIONE INTERESSI COLLETTIVI

→ GARANZIA PK TUTELA GIURISDIZIONALE

Atto Politico

→ ATTI EMANATI DA GOV. IN ES. POT. POLITICO.

→ GODONO DI ASSOLUTA IMMUNITÀ; NON SONO SINDACABILI DA PERSONE GIURICHE

42 ELEMENTI

→ SOGGETTIVO: PROVENIENZA DA ORGANO PREPOSTO AL MASSIMO LIVELLO A INIZIO E DIREZIONE DELLA COSA PUBBLICA

→ SOGGETTIVO: ATTO È LIBERO NEI FINI PK RICONDUCEBILE A SUPREME SCELTE IN MATERIA DI COST., SALVAGUARDIA E FUNZIONAMENTO POTERI PUBBLICI

→ SPESSE AMM. CONSIDERA ALCUNI SUOI ATTI CM POLITI, X SOTTRARLI A CONTROLLO GIU.
AMM. MA GIURI. TENDE A RESPINGERE STI TENTATIVI DA PARTE DI AMM. DI GODERE DI UN POTERE
INSINDACABILE.

CARATTERISTICHE PROV. AMM.

→ DISCREZIONALITÀ PROV. LIMITATA IN VIA NORMATIVA

→ CONTROLLABILE IN SEDE GIURISDIZIONALE X VERIFICARE SE SI È MANTENUTO IN BINARI
LEGISLATIVAMENTE DATI

→ FINALIZZAZIONE AD INTERESSE PUBBLICO

→ UNILATERALITÀ → I PROV. SONO EMANATI DA SOLA AMM., ANCHE SE C'È PRESUNTO CHE ALTRI SOGGETTI
PARTICIPINO A FORMAZIONE ATTO INTERVENENDO IN RELATIVA PROC.

→ IMPERATIVITÀ → IDONEITÀ A MODIFICARE SITUA. GIURIDICHE DEI DESTINATARI DEL PROV. AMM. A
PRESCINDERE DAL CONSENSO DI QUESTI ULTIMI

ATTI AMM. NON AUTORITATIVI: AMM. IN LORO ADOZIONE AGISCE SECONDO NORME DI DIRITTO PRIVATO
SALVO CHE I. NN. DISPONGA ALTERNATIVI.

→ MANCANZA DI IMPERATIVITÀ: AD ESSI È POSSIBILE APPLICARE DISCIPLINA PUBBLICITÀ

E QUINDI IL REGIME GIURIDICO PROPRIO DEI PROV., PUR IN ESSENDO ESSI PROV. NEL
SENSO PROPRIO DEL TERMINE

→ NOMINATIVITÀ: TUTTE CATEGORIE DI PROV. PREVIAMENTE IDENTIFICATE IN L. (AUTORIZZAZIONI,
DISPENSE, CONCESSIONI, LICENZE, ESTROPRIAZIONI, REQUISIZIONI, ~~ATTI~~ SANZIONI).

PRINCIPIO DI LEGALITÀ

→ TICIPITÀ: PREDETERMINAZIONE DA PARTE DI L., DI SCOPI, OGGETTO, CONTENUTO, EFFETTI DI
CIASCUNA CATEGORIA DI PROV.

NN POSTULA CHE PROV. RISPONDA SEMPRE A DETERMINAZIONI RIGIDAMENTE PREFUSATE.
RAPPORTO TRA L. E AMM. SI ATTEGGIA IN MANIERA PECULIARE IN RELAZIONE A OGNI SPECIFICO PT. AMM.
E AD OGNI SINGOLA TIPO DI PROV.

LA NECESSARIA MOTIVAZIONE

→ ART. 3 L. 241 → OBBLIGO GENERALE DI MOTIVAZIONE DEL PROV.

→ VALE X TUTTI I PROV.

→ LA MOTIVAZIONE CONTIENE LE RAGIONI, IN FATTO E IN DIRITTO, CHE SORREGGONO
LA SCELTA DELL'AMM. COSÌ CM EMERGENTI DA ISTRUTTORIA PROCEDIMENTALE.

→ È CONSENTITA UNA MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA NEL PARTICOLARE CASO IN CUI AMM. RAVVISA
MANIFESTA IRRICEVIBILITÀ, INAMMISSIBILITÀ O INFORMATIZZAZIONE DELLA DOMANDA NEL PROC. AD
ISTANZA DI PARTE. IN TALI IPOTESI LA MOTIVAZIONE PUÒ CONSISTERE IN UN SINTETICO
RIFERIMENTO AL PUNTO DI FATTO O DI DIRITTO RITENUTO RISOLUTIVO

→ ART. 3 COMMA 2 ESCLUDE OBBLIGO DI MOTIVAZIONE X ATTI NORMATIVI GENERALI, CHE SI CARATTERIZZANO
X NN AVERE DESTINATARI INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI

→ GIURIS. AMM. TENDE A ESTENDERE OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ANCHE
NEL CASO DI ATTI AMM. GENERALI

→ L'ORGANO COMPETENTE A DECISIONE, SE È DIVERSO DAL RESP. DEL PROC. NN PUÒ DISCOSTARSI
DA RISULTANZE ISTRUTTORIE SE NN MOTIVANDO ESPLICITAMENTE TALE SCELTA NEL PROV. FINALE

→ E MOTIVAZIONE RISULTA DA ALTRO ATTO DI AM. RICHIAMATO DA DECISIONE FINALE, VA INDICATO E RESO DISPONIBILE ANCHE SULL'ATTO. *MOTIVAZIONE X RELATIONEM, UTILIZZANDO QUANDO PROV. È PRECEDUTA DA ATTI ISTRUTTORI O PARERI.

→ ART. 241.1.241/1990, AL SENSO DEL QUALE NN È ANNULLABILE PROV. ADOTTATO IN VIOLAZIONE DI NORME SUL PROC. O SU FORMA ATTI, QUALORA, X NATURA VINCOLATA PROV., SIA PALESE CHE IL SUO CONTENUTO DISPOSITIVO NN AVREBBE POTUTO ESS. DIVERSO DA QUELLO IN CONCRETO ADOTTATO, NN È APPLICABILE IL CASO DI PROVV. VINCOLATI SENZA MOTIVAZIONE (ANNULLABILI)

→ DIVIETO DI INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE NEL CORSO DEL PROCESSO AMM.

→ ATTI AMMINISTRATIVI
(PROV. AMM.)

→ ATTI AMM. NN PROVVEDIMENTALI, DETTI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI

↓
UNILATERALITÀ: SM POSTI IN ES. DA SOLA AMM.

STRUMENTALITÀ RISPECTO A PROV.

→ NN SM DI REGOLA IDONEI AD ARRECARNE UNA LESIONE IMMEDIATA NEI CONFRONTI DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.

↓
IN LINEA DI PRINCIPIO VA ESCLUSA UNA LORO AUTONOMA IMPUGNAZIONE.

↓
ECCEZIONE IN TUTTI I CASI IN CUI DENTROPROC. SM RESI ATTI VINCOLANTI (IDONEI A DETERMINARE IN VIA INDETERMINABILE IL CONTENUTO DEL PROV. FINALE).

→ ATTI AMM. DI NATURA NN AUTORTATIVA

→ MANCANZA DI IMPERATIVITÀ → SM SOTTOPOSTI A NORME DI DIRITTO PRIVATO SOLO A CONDIZIONE CHE LA I. NN DISPONGA DIVERSAMENTE.

→ DILATATO CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DIRITTO PUBBLICO, CONSENTENDO DI ESTENDERE I PRINCIPI FONDAMENTALI NAZIONALI ED EUROPEI DI ATTIVITÀ AMM. ANCHE AD ATTI DI PR. SOGGETTI PRIVATI PREFISTI AD ES. ATTIVITÀ AMM.

→ I PRIVATI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ AMM. ASSICURANO IL RISPETTO DEI PRINCIPI PREVISTI DA L. 241/1990, CON UN LIVELLO DI GARANZIA NN INFERIORE A QUELLO CUI SM TENUTE LE PA. IN FORZA DELLA MEDESIMA.

CAPO IV bis L. 241/1990: EFFICACIA, ESECUZIONE, INVALLIDITÀ PROVV.

→ IL PROV. AMM. È EFFICACE SE RISULTA IDONEO A PRODURRE GLI EFFETTI GIURIDICI CHE GLI SM PROPRI

→ LIMITI AD EFFICACIA SOTTO IL PROFILO SPAZIALE

→ DI SOLITO EFFICACIA TERRITORIALE PROV. È IN FUNZIONE DELL'AMBITO DI COMPETENZA DELL'AMM. CHE LO EMANA